



COMUNE DI SUSÀ

Verbale n. 8 del 20/05/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di maggio, il sottoscritto dott. Stefano PUGNO, Revisore dei Conti del Comune di Susa, procede all'emissione del parere sulla proposta di Consiglio Comunale n. 21 del 11/05/2022 – PROPOSTA DI VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE.

PREMESSA

Richiamato:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- la deliberazione di C.C. n. 17 del 29.09.2020, con cui il Comune ha approvato il Regolamento generale delle entrate comunali;
- l'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006, che recita: *“La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente,*

Dato atto che:

- il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la*



deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

- con Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 è stato differito al 31 maggio 2022;

- l'Ente, dall'anno 2020, all'art. 27 del vigente regolamento generale delle entrate comunali ha stabilito la misura degli interessi per l'accertamento dei tributi locali fissando il tasso all'1% annuo, tenuto conto del limite estremamente basso cui si era giunti negli ultimi anni;

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all'1,25% con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

- che si rende necessario intervenire modificando dunque gli artt. 27 e 28 del regolamento generale delle entrate,

VERIFICHE E RISCONTRI

Visti:

- lo schema di Regolamento delle entrate comunali, composto da due titoli e 35 articoli, allegato alla proposta di deliberazione in oggetto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

- il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.,

CONCLUSIONE

In relazione alle verifiche e riscontri effettuati, il sottoscritto Revisore

esprime parere favorevole

relativamente alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 11/05/2022.

Il Revisore dei Conti
Dott. Stefano PUGNO